



## News per i Clienti dello studio

**Ai gentili clienti**  
**Loro sedi**

### **In arrivo le comunicazioni preventive basate su spesometro e modello 770**

**(Prov. 13.7.2015 n. 94624 del Direttore dell'Agenzia delle Entrate)**

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che, **sono in arrivo nuovi avvisi telematici dell'Agenzia delle Entrate** per informare di **possibili errori ed infedeltà**. Tali comunicazioni verranno segnalate al contribuente **tramite PEC per consentire**, dopo aver effettuato il controllo circa la correttezza di quanto ricevuto, **di poter ravvedere spontaneamente la propria posizione prima di un eventuale accertamento**. In buona sostanza, il Provvedimento direttoriale del 13.07.2015 introduce **due nuove tipologie di comunicazioni relative alle anomalie riscontrate nel 2011 derivanti dal confronto**: i) **tra i dati comunicati all'Agenzia dai clienti del contribuente** tramite la comunicazione clienti fornitori (c.d. spesometro) e i ricavi dichiarati dallo stesso; ii) **tra i compensi comunicati dai sostituti d'imposta nel modello 770 con la causale "A"** (prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale) e con la **causale "M"** (prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente) e quanto **dichiarato dal contribuente nella dichiarazione dei redditi**. Il contribuente può quindi **porre rimedio alla potenziale infedeltà mediante l'istituto del ravvedimento operoso**, usufruendo della riduzione delle sanzioni, graduata in ragione della tempestività dell'intervento correttivo, **a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata, ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche**.

## Premessa

---

L'art. 1, comma 634, della legge di stabilità 2015 ha previsto che, **al fine di favorire un rapporto trasparente e collaborativo tra Fisco e contribuente**, l'Agenzia delle Entrate metta a disposizione di quest'ultimo o dell'intermediario abilitato gli elementi e le informazioni attinenti *"ai ricavi o compensi, ai redditi, al volume d'affari e al valore della produzione ... alle agevolazioni, deduzioni o detrazioni nonché ai crediti d'imposta, anche qualora gli stessi non risultino spettanti"*.

Ebbene, in attuazione a **tale previsione normativa**, l'Agenzia delle Entrate (Provvedimento 13.7.2015) **ha individuato le modalità con le quali sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza**, anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici, informazioni:

- **derivanti dal confronto con i dati comunicati dai clienti del contribuente** all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 ... **da cui risulterebbe che lo stesso abbia omesso, in tutto o in parte, di dichiarare i ricavi conseguiti;**
- **informazioni riguardanti possibili anomalie**, presenti nelle dichiarazioni dei redditi, **relative alla corretta indicazione dei compensi certificati dai sostituti d'imposta nei modelli 770**, quadro "Comunicazione dati certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi", con **causale A** (prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale) **ovvero M** (prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente)".

In buona sostanza, il Provvedimento direttoriale del 13.07.2015 introduce **due nuove tipologie di comunicazioni relative alle anomalie riscontrate nel 2011 derivanti dal confronto:**

- **tra i dati comunicati all'Agenzia dai clienti del contribuente** tramite la comunicazione clienti fornitori (c.d. spesometro) e i ricavi dichiarati dallo stesso;
- **tra i compensi comunicati dai sostituti d'imposta nel mod. 770** con la causale "A" (prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale) ed "M" (prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente) e quanto dichiarato dal contribuente nella dichiarazione dei redditi.

### OSSERVA

Tramite le seguenti comunicazioni, verranno fornite al contribuente talune informazioni al fine di permettere a quest'ultimo di:

- valutare la *"correttezza dei dati in possesso dell'Agenzia"* e;
- di fornire *"elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti in grado di giustificare la presunta anomalia"*.

## **Comunicazioni anomalie da spesometro**

---

Come precisato nel contesto del provvedimento direttoriale dello scorso 13.07.2015, **la comunicazione relativa alle anomalie da spesometro contiene le seguenti informazioni:**

- a) **codice fiscale, denominazione / cognome e nome del contribuente;**
- b) numero **identificativo della comunicazione;**
- c) **modello di dichiarazione IVA presentata relativa al 2011** (mod. IVA 2012);
- d) **protocollo identificativo e data di invio della dichiarazione;**
- e) **somma algebrica dell'ammontare complessivo delle operazioni** riportate nei righi della dichiarazione IVA del 2012 (mod. IVA 2012):
  - **VE24 colonna 1** (Operazioni imponibili);
  - **VE31** (Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione d'intento);
  - **VE32** (Altre operazioni non imponibili);
  - **VE33** (Operazioni esenti);
  - **VE34, colonna 1** (Operazioni con applicazione del reverse charge);
  - **VE36, colonna 1** (Operazioni effettuate nell'anno ma con imposta esigibile in anni successivi);
  - **VE37** (Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2011) della dichiarazione;
- f) codice fiscale, denominazione / cognome e nome **dei soggetti IVA che hanno comunicato all'Agenzia di aver effettuato acquisti dal contribuente;**
- g) **ammontare degli acquisti comunicati dai predetti soggetti IVA;**
- h) **ammontare delle operazioni attive che non risulterebbero riportate nella dichiarazione.**

Nello specifico, **la comunicazione in parola verrà inviata nel caso in cui:**

- **l'ammontare complessivo degli acquisti relativi al 2011 comunicato dai clienti del contribuente risulterà essere MAGGIORE dell'ammontare delle operazioni attive che sono state dichiarate nel quadro VE del modello IVA 2012, ovvero della somma algebrica dell'ammontare complessivo delle operazioni riportate nei righi VE24 colonna 1** (Operazioni imponibili); **VE31** (Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione d'intento) **VE32** (Altre operazioni non imponibili) **VE33** (Operazioni esenti) **VE34, colonna 1** (Operazioni con applicazione del reverse charge); **VE36, colonna 1** (Operazioni effettuate nell'anno ma con imposta esigibile in anni successivi); **VE37** (Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2011).



- b) **numero identificativo della comunicazione;**
- c) **dati identificativi dei sostituti e dei rispettivi modelli 770** (protocollo e data di invio della dichiarazione);
- d) **modello, protocollo identificativo e data di invio della dichiarazione relativa al 2011,** nella quale i **compensi risultano parzialmente o totalmente omessi;**
- e) **ammontare lordo dei compensi, distinti per singolo sostituto,** che risultano essere stati percepiti dal contribuente in base a quanto indicato nella "*Comunicazione dati certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi*" dei modelli 770 con causale "A" (prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale) o "M" (prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente); **somme non soggette a ritenuta; ammontare dei compensi imponibili e ritenute effettuate a titolo di acconto.**

La comunicazione è inviata al contribuente se **l'ammontare totale compensi risultanti dai modelli 770/2012** inviati dai sostituti d'imposta **risulta essere maggiore all'ammontare complessivo dei compensi dichiarati** nei seguenti quadri del dichiarativo:

- **nel quadro RE del modello UNICO 2012**(prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale);
- **nel quadro RL del modello UNICO 2012** (prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente);
- **nel quadro D del modello 730/2012** (prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente);

#### **OSSERVA**

È bene precisare, in tale contesto, che **la comunicazione da anomalie modello 770 potrebbe rilevarsi corretta nei confronti dei contribuenti che hanno omesso di dichiarare il compenso.** Al ricorrere di tale circostanza, **una possibile giustificazione dell'incongruenza potrebbe essere collegata al fatto che il sostituto d'imposta ha pagato il compenso alla fine del 2011 mentre il contribuente ha incassato lo stesso a inizio 2012, dichiarando lo stesso nel modello 730 / UNICO 2013.**

#### **Modalità di invio delle comunicazioni e comportamento del contribuente**

Così come precisato al punto 2 del citato provvedimento direttoriale, rubricato "*Modalità con cui l'Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente gli elementi e le informazioni*", **le suddette comunicazioni saranno inviate ai contribuenti interessati:**

- **all'indirizzo PEC del contribuente,** ovvero

→ **all'indirizzo di posta elettronica ordinaria**, qualora l'indirizzo del contribuente non sia attivo o registrato nel pubblico **elenco denominato Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata** (INI-PEC), istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico.

Ricevuta una delle predette comunicazioni, **il contribuente**, anche mediante gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, **può**:

- **richiedere informazioni all'Agenzia delle Entrate**, ovvero;
- **segnalare all'Agenzia delle entrate eventuali elementi**, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.

#### **OSSERVA**

Le modalità con cui il contribuente potrà richiedere o segnalare le suddette informazioni **saranno comunicate nel contesto della comunicazione di anomalia ricevuta.**

Il contribuente destinatario della comunicazione **può regolarizzare gli errori / violazioni mediante il ravvedimento operoso** ex art. 13, D.Lgs. n. 472/97, "*beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse*". In buona sostanza, **il ricevente della comunicazione può porre rimedio avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso**, usufruendo, quindi, della **riduzione delle sanzioni applicabili che è ora graduata in ragione della tempestività dell'intervento correttivo**, giusto quanto innovato dall'art. 1, comma 637 della L. 23 dicembre 2014 n. 190. Pertanto, **considerato che la** (eventuale) violazione si riferisce al 2011 **la riduzione risulta pari a 1/6.**

Sul punto, il provvedimento direttoriale in commento precisa che:

- **il ravvedimento operoso potrà essere posto in essere a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata**, ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, **delle quali i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza;**
- costituisce causa ostativa al ravvedimento operoso **la formale notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento, nonché il ricevimento delle comunicazioni di irregolarità per la liquidazione automatica dei tributi** di cui agli articoli 36-bis del DPR 600/1973 e 54-bis del DPR 633/72 e degli esiti del controllo formale su base documentale di cui all'articolo 36-ter del DPR 600/1973.

## **OSSERVA**

Come osservato dai primi commentatori della dottrina, **il contribuente potrebbe ritenere di non ottemperare alla segnalazione del Fisco**, cosicché in assenza anche di sue spiegazioni dell'anomalia **sarà interessante scoprire se l'Agenzia delle Entrate procederà alla notifica diretta "a tavolino" di un accertamento parziale** (ritenendo, magari, già la comunicazione fornita una sorta di contraddittorio preventivo atecnico ed inibendo così definitivamente la possibilità di ravvedimento), **o se, invece, procederà con altre modalità istruttorie prima di procedere all'avviso di accertamento** (che, come detto, risulta atto ostativo al pentimento tributario).

***Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.***

Cordiali saluti